

STATUTO della
SOCIETÀ ITALIANA DI URONCOLOGIA (in sigla S.I.Ur.O)

Art. 1) Denominazione, sede e durata

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro corrente sotto la denominazione di "**SOCIETÀ ITALIANA DI URONCOLOGIA**" (in sigla S.I.Ur.O), con sede a Bologna (BO), attualmente in via Dell'Indipendenza n. 54.

E' istituita, attualmente in via Dante n. 17, una Segreteria Generale che opera stabilmente e attende a tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi connessi all'attività dell'Associazione coadiuvandone gli Organi. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2) Scopi dell'Associazione

La S.I.Ur.O. è un'associazione senza scopo di lucro, libera, apolitica e aconfessionale, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo, la diffusione e di stimolare il progresso degli studi nell'ambito dell'uroncologia.

L'Associazione e i propri legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti. L'Associazione, la cui caratteristica fondamentale è l'interdisciplinarietà, ha lo scopo di contribuire all'approfondimento delle tematiche riguardanti le neoplasie d'interesse urologico, sia dal punto di vista clinico che sperimentale. A tal fine si propone di:

- promuovere il collegamento e la cooperazione tra i rappresentanti di discipline diverse, interessarli a questo settore di studio, sia singolarmente che attraverso la
- collaborazione con altri enti o associazioni con finalità analoghe o complementari, in Italia o all'estero;
- favorire la diffusione delle conoscenze in questi settori, promuovendo incontri, dibattiti, conferenze, manifestazioni didattiche e congressi su aspetti generali o specifici, curando la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste e periodici, istituendo o assegnando borse di studio a giovani laureati o borse di perfezionamento presso istituti, centri o enti, in Italia o all'estero;
- promuovere una stretta cooperazione tra specialisti appartenenti a discipline diverse, nell'ambito di nuove strategie terapeutiche integrate;
- svolgere e coordinare attività di formazione continua in sanità, organizzando programmi ed eventi educazionali per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) dei professionisti (soci o non soci) della sanità in Italia eventualmente ottenendo l'accreditamento istituzionale di *provider* ECM presso le competenti Autorità.

Per l'esercizio della propria attività l'Associazione può avvalersi dell'opera dei propri soci e di coloro, anche non soci, che offriranno volontariamente la propria collaborazione, nonché dei propri dipendenti e consulenti.

L'Associazione non esercita, se non a servizio della propria attività istituzionale, attività imprenditoriali, né vi partecipa, a eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale ECM.


L'Associazione non esercita la tutela sindacale degli Associati e, comunque, non svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

Art. 3) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione si compone d'un fondo patrimoniale e d'un fondo di gestione.

Il **fondo patrimoniale** è di euro 50.000,00 (cinquantamila) ed è costituito dalle entrate straordinarie e dal patrimonio netto dell'Associazione quali:

- i conferimenti iniziali disposti dai soci;




- i beni immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti, donazioni, elargizioni, disposti a favore dell'Associazione;
- ogni altra entrata destinata a incrementarlo.

Il **fondo di gestione** è di euro 30.000,00 (trentamila) ed è costituito dalle entrate ordinarie dell'Associazione quali:

- il reddito del fondo patrimoniale;
- utili, avanzi di gestione, fondi e riserve accantonati dall'Associazione;
- il ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, congressi, convegni e, più in generale, i proventi dell'attività dell'Associazione;
- le quote associative e le somme aggiuntive;
- qualsiasi altra entrata economico-finanziaria.

Il **fondo patrimoniale** di 50.000,00 euro è indisponibile, in quanto a garanzia dei terzi creditori. Questo fondo patrimoniale dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio ed è vincolato allo scopo d'assicurare la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4) Esercizi sociali

L'inizio e la chiusura d'ogni esercizio sociale sono fissati rispettivamente all'1 (uno) gennaio e al 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo all'Associazione di pubblicare sul proprio sito *internet* istituzionale i bilanci preventivo e consuntivo e gli incarichi eventualmente retribuiti.

Art. 5) Associati

Gli Associati si distinguono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati ordinari;
- c) Associati onorari;
- d) Associati sostenitori.

Sono **Associati fondatori** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o a essi assimilati per concorde volontà di tutti gli Associati fondatori.

Sono **Associati ordinari** coloro che esercitano una professione sanitaria nel settore dell'**uroncologia** e vengono ammessi all'Associazione con delibera del Comitato Esecutivo secondo le disposizioni previste dal successivo art. 6. Sono in ogni caso ammessi quali Associati ordinari tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori d'attività del S.S.N., o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area inter-professionale che l'Associazione rappresenta, o con competenze specifiche in settori, anche non sanitari, che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi scientifici e formativi dell'associazione stessa.

Sono **Associati onorari** coloro che, per i loro particolari meriti, per la loro particolare qualificazione e competenza nel settore dell'uroncologia o per il forte contributo espresso a sostegno dell'attività dell'Associazione, ne vengono chiamati a far parte su delibera del Comitato Direttivo.

Ferma l'autonomia e indipendenza dell'Associazione, sono **Associati sostenitori** coloro che, sostenendo economicamente le attività dell'Associazione, ne vengono chiamati a far parte su istanza del Comitato Direttivo. Sono, altresì, Associati sostenitori gli altri enti, pubblici o privati,

locali, nazionali o esteri che, perseguendo finalità analoghe a quelle dell'Associazione, ne vengono chiamati a far parte su istanza del Comitato Direttivo.

Gli Associati di natura collettiva (dotati di soggettività o personalità giuridica) partecipano all'Associazione tramite il loro legale rappresentante *pro tempore* ovvero un loro delegato all'uopo nominato.

Art. 6) Ammissione di nuovi Associati ordinari

La domanda d'ammissione deve essere depositata presso la Segreteria Generale dell'Associazione corredata da un *curriculum* scientifico e/o professionale e dalla presentazione di 2 (due) Associati ordinari e/o fondatori. Nella domanda d'ammissione devono essere indicati la residenza o il domicilio e un indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata del candidato Associato ai quali recapiti, alternativamente, potrà essere comunicata l'ammissione all'Associazione.

L'ammissione dei nuovi Associati ordinari è deliberata dal Comitato Esecutivo ed è comunicata al candidato Associato a uno dei recapiti da lui indicati nella domanda d'ammissione; nella comunicazione devono essere indicati la quota associativa, gli eventuali contributi aggiuntivi per l'anno in corso e le modalità di versamento.

Il Comitato Esecutivo deve esaminare le domande d'ammissione dei candidati Associati ordinari almeno 4 (quattro) volte all'anno entro il 31 (trentuno) marzo, il 30 (trenta) giugno, il 30 (trenta) settembre e il 31 (trentuno) dicembre.

Il candidato Associato ordinario diventa Associato (e acquista i diritti e assume i doveri degli Associati) solo ed esclusivamente dal momento del versamento della quota associativa. Se per l'anno in corso sono previsti contributi aggiuntivi, l'acquisto della qualità d'Associato ordinario è subordinata anche al versamento dei contributi aggiuntivi.

Art. 7) Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno il diritto di partecipare e contribuire alle attività dell'Associazione, il diritto di partecipare all'Assemblea e, nei limiti previsti dallo Statuto, il diritto d'elettorato attivo e passivo.

Con l'ammissione all'Associazione, gli Associati accettano e sono obbligati a rispettare lo Statuto, le norme e i Regolamenti dell'Associazione e si fanno carico di promuovere la sempre maggiore diffusione degli obiettivi dell'Associazione.



Art. 8) Quota associativa e contributi associativi aggiuntivi

Tutti gli Associati, esclusi quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nonché d'eventuali contributi aggiuntivi. L'ammontare della quota associativa, il termine e le modalità di pagamento sono determinati annualmente dal Comitato Esecutivo. Qualora particolari circostanze lo richiedano, il Comitato Esecutivo può deliberare l'obbligo di corrispondere un contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo non potrà mai essere d'importo superiore al doppio della quota associativa.

Art. 9) Perdita della qualità d'Associato

La qualità di Associato si perde per morte, decadenza, recesso o esclusione. Qualora la perdita intervenga nel corso d'un esercizio sociale gli Associati decaduti, receduti o esclusi, o i successori dell'Associato defunto, non hanno diritto alla restituzione parziale della quota associativa, né dei contributi aggiuntivi, eventualmente versati e riferentesi all'esercizio in corso.

L'Associato che perde tale qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. La qualità d'Associato e la relativa quota associativa, oltre ai contributi aggiuntivi, non sono trasmissibili né *inter vivos* né *mortis causa*, né possono essere oggetto di rivalutazione monetaria. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10) Decadenza dell'Associato per mancato pagamento della quota associativa e/o dei contributi aggiuntivi

Decadono dalla qualità d'Associati coloro che non sono in regola con il versamento della quota associativa e/o dei contributi aggiuntivi nei termini indicati dal Comitato Esecutivo e non provvedono al versamento entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dall'invito a provvedere a regolarizzare la propria posizione inviato dal Comitato Esecutivo a mezzo della Segreteria Amministrativa. Questa comunicazione può essere inviata all'Associato moroso a uno dei recapiti da lui indicati nella domanda d'ammissione o successivamente comunicati per iscritto all'Associazione. Spirato inutilmente l'indicato termine, l'Associato moroso s'intenderà automaticamente decaduto senza necessità d'alcun provvedimento ulteriore.

Art. 11) Esclusione dell'Associato per gravi motivi

Gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) gravi violazioni dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) svolgimento d'attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

L'esclusione per le cause indicate al primo comma è deliberata dal Collegio dei Probiviri, previo deferimento da parte del Comitato Esecutivo e in base al procedimento previsto dall'apposito Regolamento.

Sono invece esclusi di diritto quegli Associati che abbiano subito condanna per danno erariale o comunque pronunce risarcitorie da parte della Corte dei Conti per responsabilità amministrativo/gestionale presso pubbliche amministrazioni o aziende sanitarie di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante "*Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni*") e seguente normativa d'attuazione.

Art. 12) Recesso dell'Associato

Ogni Associato può recedere *ad nutum* in qualsiasi momento dall'Associazione dandone comunicazione al Comitato Esecutivo a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata alla Segreteria Amministrativa. Il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso purché la comunicazione sia pervenuta all'Associazione con un preavviso di 3 (tre) mesi. Pertanto, gli Associati che non avranno presentato domanda di recesso dall'Associazione entro il 30 (trenta) settembre d'ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo e tenuti al pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi aggiuntivi.

Art. 13) Organi dell'Associazione

Sono organi **collegiali** dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Comitato Esecutivo;
- 4) il Comitato Scientifico;
- 5) il Collegio dei Probiviri;
- 6) i Comitati Regionali;
- 7) Il Collegio dei revisori;

Sono organi **monocratici** dell'Associazione:

- 7) il Presidente del Comitato Direttivo;

- 8) il Past-President del Comitato Direttivo
- 9) il Presidente Incoming del Comitato Direttivo;
- 10) il Vice-Presidente del Comitato Direttivo;
- 11) il Segretario del Comitato Direttivo;
- 12) il Tesoriere del Comitato direttivo.
- 13) il Revisore dei Conti

Non possono essere nominati e, se nominati, decadono automaticamente, legali rappresentanti, amministratori o promotori coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

È espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali. Il Comitato Direttivo può deliberare il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione degli incarichi.

Art. 14) Elettorato attivo (diritto di voto)

Il diritto d'elettorato attivo è riconosciuto esclusivamente agli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi aggiuntivi dell'anno in corso e degli anni pregressi.

Art. 15) Elettorato passivo (accesso alle cariche sociali)

Il diritto d'elettorato passivo è riconosciuto esclusivamente agli Associati che

- a) siano iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) anni consecutivi per i consiglieri del Comitato Direttivo e per i Probi Viri e almeno 10 (dieci) anni consecutivi per il presidente
- b) nel periodo di tempo sopraindicato abbiano provveduto al regolare versamento della quota associativa e degli eventuali contributi aggiuntivi nei tempi e nei modi determinati dal Comitato Esecutivo.

Per garantire la piena autonomia da influenze esterne nelle scelte di "politica" amministrativa dell'Associazione, agli Associati sostenitori è precluso l'accesso alle cariche e alle funzioni amministrative e rappresentative dell'Associazione.

Art. 16) Assemblea degli Associati Competenza.


L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione dei bilanci (economico e finanziario) preventivo e consuntivo annuali predisposti e presentati dal Comitato Direttivo;
- 2) la nomina e la revoca del presidente **incoming**
- 3) la nomina e la revoca dei componenti (consiglieri) del Comitato Direttivo;
- 4) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- 5) le modifiche dello Statuto;
- 6) la decisione in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
- 7) l'approvazione d'ogni proposta che il Comitato Direttivo ritiene di sottoporle.

Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati. In quest'ultimo caso, se il Comitato Direttivo non provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, mediante avviso spedito con lettera raccomandata A/R, fax ovvero posta elettronica ordinaria o certificata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza a uno dei



recapiti indicati dagli Associati nella domanda d'ammissione o successivamente comunicati per iscritto all'Associazione. In caso di necessità e/o urgenza giustificata dal comitato Direttivo, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di 5 (cinque) giorni. L'avviso è anche pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di prima convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno. L'assemblea può essere convocata dovunque purché in Italia. Pur in difetto di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando vi partecipano tutti gli Associati e tutti i componenti del Comitato Direttivo.

Diritto d'intervento.

Hanno diritto d'intervenire in Assemblea tutti gli Associati aventi diritto di voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento. Ogni Associato che abbia diritto d'intervenire può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega ad altro Associato. Le deleghe devono essere conferite per iscritto, non possono essere rilasciate con il nome del delegato in bianco e devono essere accompagnate dalla fotocopia d'un valido documento d'identità del delegante. La relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione. Ogni Associato non può farsi portatore di più di 5 (cinque) deleghe. Ogni socio ha diritto a un voto singolo.

Presidenza assembleare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano d'età. Il Presidente è assistito dal Segretario del Comitato Direttivo quand'anche il verbale d'assemblea sia redatto da notaio. Il Presidente può domandare l'ausilio d'altri segretari in considerazione del numero dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Verbali assembleari.

Le delibere assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato Direttivo e da Segretario del Comitato Direttivo o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli Associati astenuti o dissenzienti (fatte salve le ipotesi di scrutinio segreto previste dalla legge). Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi previsti dalla legge. Il verbale, anche se redatto per atto di notaio, deve essere trascritto, senz'indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Quorum assembleari.

L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modificazioni dello statuto, l'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di 2/3 (due terzi) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre l'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto.

Art. 17) Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina d'uno o più liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare il Comitato Direttivo procederà alla liquidazione dell'Associazione.


In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) Comitato Direttivo: composizione e compiti

Il Comitato Direttivo ha durata triennale ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività volta a perseguire gli scopi dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo è composto da :

- Un Presidente che è, di diritto, il Presidente Incoming precedentemente eletto
- Un Presidente Incoming, una volta eletto
- Un Presidente uscente (ultimo Past President)
- Un segretario generale
- Un tesoriere (che può coincidere con il Segretario Generale)
- 10 (dieci) Consiglieri, di cui almeno:
 - 2 (due) urologi
 - 2 (due) oncologi medici
 - 2 (due) oncologi radioterapisti
 - 1 (uno) anatomo patologo



Il Comitato Direttivo:


- dirige l'attività culturale dell'Associazione;
- elabora, sottoponendole all'approvazione dell'Assemblea, le proposte di modifica dello Statuto.
- elabora le proposte d'adozione e modifica dei regolamenti attuativi delle disposizioni statutarie;
- presenta annualmente all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo, una relazione sulla gestione dell'anno passato e un piano programmatico concernente le attività da svolgere nell'anno a venire.

Il Comitato Direttivo esercita comunque tutti i poteri che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi dell'Associazione.

Nell'esercizio dei suoi poteri il Comitato Direttivo s'avvale, di regola, del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Direttivo, successivamente alla scadenza del mandato, continua a esercitare i propri poteri fino all'insediamento del nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si raduna ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i Consiglieri in carica almeno 5 (cinque) giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata A/R, fax ovvero posta elettronica ordinaria o certificata. L'avviso di convocazione deve contenere



l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Comitato Direttivo può essere convocato dovunque, purché in Italia. Pur in difetto di formale convocazione, il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri in carica. Le adunanze del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano d'età. Le decisioni del Comitato Direttivo devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, e devono essere trascritte senz'indugio nel Libro delle decisioni del Comitato Direttivo.

Le adunanze del Comitato Direttivo possono essere tenute anche in audio-video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati.

Art. 19) Validità delle delibere del Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. L'amministratore che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive del Comitato Direttivo decade dalla carica.

Art. 20) Elezione dei Consiglieri del Comitato Direttivo e dei Probi Viri

L'elezione dei Consiglieri del Comitato Direttivo e dei Probi Viri avviene ogni 3 (tre) anni.

Cinque consiglieri possono essere suggeriti dal Presidente Incoming

Cinque consiglieri possono essere suggeriti dal Comitato Direttivo

Gli elenchi finali dei candidati Consiglieri del Comitato Direttivo e dei candidati Probi Viri saranno composti da tutti i soci che, avendone le caratteristiche, si siano presentati nei tempi e nei modi stabiliti dal presente statuto, eventualmente integrato da apposito regolamento.

Per i Consiglieri del Comitato Direttivo risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti espressi, nel rispetto della composizione multidisciplinare dettata dall'articolo 18

Per i Probi Viri risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti

I consiglieri del Comitato Direttivo e i Probi Viri devono essere soci aventi le caratteristiche stabilite nell'articolo 15

I consiglieri del Comitato Direttivo e i Probi Viri sono rieleggibili.

Le candidature devono pervenire alla segreteria, a pena d'inammissibilità, nei tempi e nei modi contenuti nel regolamento elettorale. Sono presentate mediante invio alla Segreteria dell'Associazione del nominativo e dei dati del candidato con raccomandata A/R e/o Posta certificata (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante).

Entro al massimo 60 giorni dalla scadenza verrà data comunicazione a mezzo raccomandata o PEC ai candidati ammessi e pubblicato l'elenco sul sito della società

Da questo momento gli stessi sono autorizzati a pubblicizzare la propria candidatura ai soci

Gli elenchi dei candidati e la relativa documentazione sono conservate a cura della Segreteria Amministrativa e sono rese note agli iscritti che ne fanno richiesta.

Le elezioni del Comitato Direttivo e dei Probiviri hanno luogo in uno dei giorni fissati per il Congresso Nazionale dell'Associazione.

Lo svolgimento delle elezioni è coordinato da un notaio il quale assicura il rispetto dei principi di libertà e di segretezza del voto e, comunque, vigila sulla regolarità di tutte le operazioni elettorali, delle quali cura altresì la verbalizzazione.

Il voto è validamente espresso mediante apposizione d'un tratto grafico sul nome/i del/i candidato/i prescelto/i

Nella valutazione della validità delle espressioni di voto, occorre in ogni caso dare rilievo alla effettiva volontà di chi ha votato. In conformità a questo principio, i voti dati non possono essere annullati se possa comunque accertarsi la volontà di chi li ha espressi. Costituisce tuttavia causa di nullità del voto la riconoscibilità dell'elettore. L'esito delle elezioni è reso noto subito dopo lo scrutinio, mediante affissione di tutti i risultati - iscritti aventi diritto al voto, iscritti votanti, voti riportati da ciascun candidato, numero delle schede bianche e numero delle schede nulle - e d'una copia del verbale delle operazioni elettorali in uno o più locali dell'edificio in cui si sono svolte le elezioni.

Tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali sono custoditi a cura della Segreteria dell'Associazione, la quale trasmette una copia del verbale alla Commissione elettorale entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento delle elezioni. Entro il medesimo termine, ciascun socio avente diritto al voto può presentare alla Commissione elettorale comprovate segnalazioni circa gravi irregolarità nello svolgimento delle elezioni. Successivamente, ai risultati è data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione degli stessi sul sito *internet* istituzionale dell'Associazione. Per l'eventualità in cui alcuni componenti del Comitato Direttivo cessino dalla carica per qualsiasi altra causa rimangono comunque in carica gli altri componenti. Tuttavia, qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica la metà dei componenti del Comitato Direttivo, deve essere convocata senz'indugio l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione. I componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo in corso.

Le modalità di presentazione dei candidati e di espressione del voto a favore di ciascun candidato possono essere determinate da apposito Regolamento. Sono del pari disciplinati da apposito Regolamento tutti i profili concernenti lo svolgimento delle operazioni elettorali, e comunque, in maniera tale da garantire l'effettività del rapporto associativo nell'esercizio del voto predetto.

Art. 21) Presidente del Comitato Direttivo

Allo scopo di garantire continuità nella gestione dell'Associazione, il Presidente del Comitato Direttivo entrante è individuato nella persona del Presidente *incoming*.

Il presidente incoming viene eletto l'anno precedente a quello del rinnovo triennale delle cariche sociali.

Il candidato alla presidenza deve avere specifiche caratteristiche di base definite nell'articolo 15 oltre a

Coerenza riconosciuta con lo spirito, i programmi e gli obiettivi della SIUrO oggettivabile dall'aver partecipato in qualità di docente o ideatore o coordinatore o direttore ad almeno un evento formativo SIUrO (come docente escluso il congresso nazionale) negli ultimi tre anni

Il Presidente del Comitato Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura la materiale esecuzione della convocazione dell'Assemblea, del Comitato



Direttivo e del Comitato Esecutivo (eventualmente affidandola alla Segreteria Amministrativa) ferme le competenze a decidere le convocazioni previste dallo Statuto, presiede le sedute dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo coordinandone i lavori, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Art. 22) Vice-Presidente del Comitato Direttivo

Il Vice-Presidente è designato dal Comitato Direttivo tra i componenti del medesimo nella prima riunione dell'Organo. Sostituisce il Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, in tutti i casi di sua assenza o impedimento. L'assenza o impedimento del Presidente devono tuttavia risultare da documento sottoscritto dal Presidente.

Art. 23) Segretario del Comitato Direttivo

Il segretario è escluso dalla scadenza del mandato e quindi diventa figura permanente (fino a dimissioni o decadenza per altri motivi)

Il Segretario:

- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- coordina i lavori del Comitato Esecutivo;
- cura la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- raccoglie il materiale scientifico congressuale.

Il Segretario s'avvale della Segreteria della quale coordina l'attività e funge da collegamento fra la Segreteria stessa e il Comitato Esecutivo.

Il Segretario può assumere anche la carica di tesoriere dell'Associazione e in quanto tale è altresì legittimato a effettuare e a ricevere i pagamenti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 24) Tesoriere

Il Tesoriere è designato dal Comitato Direttivo tra i componenti del medesimo nella prima riunione dell'Organo.

Il Tesoriere effettua e riceve i pagamenti in nome e per conto dell'Associazione; nell'esecuzione della sua attività si coordina con il Segretario del Comitato Esecutivo e per suo tramite con la Segreteria. Può coincidere con il Segretario del Comitato Direttivo.

Art. 25) Comitato Esecutivo: composizione e compiti

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Presidente *Incoming* (dal momento dell'elezione).

Il Comitato Esecutivo delibera:

a) sull'ammissione dei nuovi soci;

b) sulla determinazione dell'importo della quota associativa e degli eventuali contributi associativi aggiuntivi.

Il Comitato Esecutivo delibera altresì su ogn'altra questione che costituisca oggetto d'una specifica delega da parte del Comitato Direttivo. I lavori del Comitato Esecutivo sono coordinati dal Segretario che cura altresì la convocazione e la verbalizzazione delle relative sedute.

Art. 26) Validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 27) Comitato Scientifico: composizione e compiti

I membri del Comitato Scientifico (e il suo coordinatore) e delle eventuali altre articolazioni organizzative sono designati dal Comitato Direttivo.

Due membri del comitato scientifico, identificati dal comitato direttivo nella riunione di insediamento, sono chiamati a partecipare regolarmente alle riunioni del comitato direttivo e a fungere da collegamento operativo fra lo stesso e il Comitato scientifico

Possono essere designati come membri del Comitato Scientifico anche componenti del Comitato Direttivo in numero comunque non superiore a 5 (cinque).

Il Comitato Scientifico elabora e attua progetti e proposte di carattere scientifico educativo e formativo su mandato del Comitato Direttivo.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifici e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale

L'organizzazione del Comitato Scientifico può essere disciplinata in apposito Regolamento da approvarsi dal Comitato Direttivo.

È fatto obbligo al Comitato Scientifico di pubblicare l'attività scientifica attraverso il sito *internet* istituzionale dell'Associazione e di mantenerlo costantemente aggiornato.

Art. 28) Comitati Regionali

I Comitati Regionali curano la promozione e l'organizzazione, a livello regionale, d'iniziative e di programmi formativi, anche al fine d'incentivare il radicamento territoriale dell'Associazione.

I Comitati Regionali, per il tramite dei loro rispettivi coordinatori, sottopongono periodicamente all'approvazione del Comitato Direttivo le iniziative e i programmi dei quali intendono farsi promotori in nome e per conto dell'Associazione.

Ai fini dell'approvazione, il Comitato Direttivo valuta la congruenza delle iniziative proposte con l'attività scientifica dell'Associazione e con il programma formativo eventualmente predisposto dal Comitato stesso o da altra sua struttura interna. A tale scopo, il Comitato Direttivo può richiedere un parere al Comitato Scientifico.

Art. 29) Elezione dei rappresentanti Regionali

I rappresentanti Regionali o Macro-Regionali vengono eletti dai soci professionalmente attivi nelle singole regioni. Circa i diritti d'intervento e di voto si rinvia alla disciplina dell'Assemblea nazionale.

I Rappresentanti Regionali durano in carica 3 (tre) anni per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.



Ogni rappresentante regionale ha mandato di costituire un gruppo di lavoro (Comitato Regionale) attivo nella Regione/Macro-Regione di competenza.

Art. 30) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in occasione delle elezioni dei consiglieri del Comitato Direttivo con le modalità specificate nell'articolo 20

Il Collegio dei Probiviri decide, in via arbitrare, ma senza vincoli di forma, le controversie che intercorrano tra i singoli Associati e tra questi ultimi e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide altresì sull'esclusione dell'Associato dall'Associazione, previo deferimento da parte del Comitato Direttivo.

Il procedimento d'esclusione può essere disciplinato in apposito Regolamento da approvarsi dal Comitato Direttivo.

Possono altresì essere stabilite dallo stesso Regolamento le regole di svolgimento delle sedute del Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza assoluta.

Art. 31) Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina l'organo incaricato della revisione dei conti. L'organo potrà essere collegiale, composto da tre membri fino a un massimo di cinque. Alternativamente, potrà essere nominato un unico revisore dei conti. All'organo incaricato della revisione dei conti è affidato il compito di provvedere alle operazioni di verifica e di controllo previste dalla legge e, in particolare, di redigere le osservazioni sul bilancio. L'organo incaricato dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art. 32) Libri sociali

L'Associazione deve tenere:

- a) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) i Libri delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri;
- d) il Libro degli Associati;
- e) i registri contabili obbligatori e il libro degli inventari.

Ogni Associato ha diritto, a proprie spese, di consultare presso la sede dell'Associazione e ottenere copie dei libri sociali.

Art. 33) Regolamenti

Il Comitato Direttivo adotta uno o più regolamenti attuativi ed esplicativi delle disposizioni statutarie e li comunica all'Assemblea.

Art. 34) Rinvio

In mancanza di diversa disposizione dello Statuto, trovano applicazione le disposizioni previste dal codice civile e dalle altre leggi in materia d'associazioni.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Roberto Moscatello'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'BOLOGNA * MOSCATELLO' at the top and 'ROBERTO DI PELLEGRINO' at the bottom. In the center of the stamp, there is a star and some illegible text, possibly 'COMITATO DIRETTIVO'.